



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Verona
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
e per l'Udienza Preliminare

R.G.N.R. N. 81/96
R.G.G.U.P. N. 591/97

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO
SOLLEVATO DAL G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA

- Sulla vicenda processuale -

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio di

SEGUE ELENCO IMPUTATI E ACCUSE COME DA TRE RICHIESTE
RINVIO A G.

I procedimenti penali sono stati riuniti all'udienza preliminare del 13 febbraio 2001.

All'udienza preliminare del 5 ottobre 2006 è stata disposta la riunione del procedimento penale nei confronti di Francesco Bacchin, la cui posizione processuale era stata separata nel prosieguo dell'udienza del 13 febbraio 2001 per questioni di nullità delle notifiche degli atti introduttivi.

All'udienza preliminare del 5 ottobre 2006 nei confronti di tutti gli imputati è stata pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per essere i fatti loro ascritti ai capi A, B e C della richiesta di rinvio a giudizio (violazioni degli artt. 241, 283 e 271 c.p.) non più previsti dalla legge come reato (in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 12 luglio 2001 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 271 c.p., e della novella legislativa n. 85 del 24

febbraio 2006 che ha riformulato le violazioni di cui agli artt. 241 e 283 c.p.), e per essere il reato loro ascritto al capo D, limitatamente alla violazione dell'art. 2 del D.lgs 43/1948, estinto per prescrizione.

Il processo penale verte, pertanto, unicamente sulla residua imputazione di cui all'originario capo D della domanda di giudizio, ossia la violazione dell'art. 1 del D.lgs 43/1948 citato.

Con ordinanza n. 102 del 7 marzo 2007 la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza di inammissibilità n. 267 del 7 luglio 2005, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da questo Giudice nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea nella seduta del 31.01.2001 (doc. IV-quater n. 60) con le quali è stato ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e, in quanto tali, sono insindacabili (- la decisione della Corte Costituzionale è fondata sul profilo che il conflitto contro la stessa delibera del Senato è stato riproposto nel corso della stessa fase del giudizio e dall'identico giudice, ossia dal G.U.P. -).

Con sentenza pronunciata all'udienza preliminare del 31 marzo 2008 questo Giudice ha, pertanto, dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 6, comma 8, della legge n. 140 del 20 giugno 2003, nei confronti degli imputati Gnutti e Speroni per difetto della condizione di procedibilità, operando l'eccezione al principio di obbligatorietà della legge penale sancito dall'art. 3 c.p. in quanto gli imputati sono stati ritenuti immuni ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione.

Con ordinanza in data 9 ottobre 2006 questo Giudice, respinta l'eccezione formulata all'udienza preliminare del 5 ottobre 2006 ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione nell'interesse degli imputati onorevoli Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Luigino Vascon, Enzo Flego, Mario Borghezio, Roberto Maroni, Giancarlo Pagliarini, Marco Formentini e Gian Paolo Gobbo (- Gobbo già membro del Parlamento Europeo -), ha rimesso gli atti al Parlamento Italiano e, per il Gobbo, al Parlamento Europeo, applicando le disposizioni degli artt. 3, commi quarto e quinto, della legge n. 140 del 20 giugno 2003 e 68, comma primo, della Costituzione, nonché dell'art. 10 del protocollo di Bruxelles dell'8 aprile 1965, reso esecutivo in Italia con legge n. 437 del 3 maggio 1966.

Con nota del 27 novembre 2006 il Presidente del Senato della Repubblica ha

comunicato che alcuno dei predetti imputati ricopriva la carica di senatore all'epoca dei fatti.

Con nota del 12 marzo 2007 il Presidente della Camera dei Deputati ha comunicato che Marco Formentini ed Enzo Flego non erano deputati al momento dei fatti.

Con decisione del 24 ottobre 2007 l'Assemblea di Strasburgo, in relazione all'ordinanza pronunciata da questo Giudice il 9 ottobre 2006 con cui gli atti sono stati trasmessi anche al Parlamento Europeo, ha ritenuto di non difendere l'immunità né i privilegi del parlamentare europeo On. Gian Paolo Gobbo, reputando che i fatti attribuitigli non siano coperti da immunità parlamentare.

Con nota del 4 maggio 2007 il Presidente della Camera dei Deputati ha comunicato che l'Assemblea, nella seduta del 2 maggio 2007, ha approvato la relazione doc. IV quater n. 9, deliberando che i fatti per i quali è in corso il presente processo penale a carico di Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli, deputati all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione.

Il Pubblico Ministero ha chiesto che questo Giudice sollevi conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei Deputati in relazione alla delibera di insindacabilità approvata il 2 maggio 2007.

Le Difese degli imputati hanno chiesto, in principalità, la pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p. in quanto gli imputati non possono essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione e dell'art. 6, comma 8, della legge 140/2003; hanno osservato, inoltre, che il conflitto di attribuzione contro la Camera dei Deputati sarebbe inammissibile poiché la Corte Costituzionale ha già adottato simile decisione nel conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica.

Questo Giudice ritiene di riproporre il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alle citate deliberazioni del 2 maggio 2007 di insindacabilità, ex art. 68, comma primo, della Costituzione, dei fatti per i quali si procede a carico degli imputati Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiapparti, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli, dando lettura alle Parti del presente ricorso.

Sul ritenuto conflitto di attribuzione

Rileva questo Giudice che, nel presente processo, la Corte Costituzionale non è stata mai investita della risoluzione di un conflitto di attribuzione contro la delibera della Camera dei Deputati con la quale, in data 2 maggio 2007, i fatti addebitati ai parlamentari Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiapparti, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli, sono stati ritenuti insindacabili ai sensi dell'art. 68 comma primo della Costituzione.

Esiste dunque l'interesse a ricorrere, in ragione della variazione intervenuta nella situazione processuale dei nominati imputati, nelle more della udienza preliminare, in forza della recente citata delibera della Camera dei Deputati

Ad avviso del ricorrente le declaratorie di inammissibilità dei ricorsi con cui era stato sollevato conflitto contro il Senato della Repubblica - e di cui alla sentenza della Corte n. 267 del 2005 e ad alla ordinanza della Corte n. 102 del 2007 - , spiegano i loro effetti unicamente con riguardo alle posizioni processuali degli imputati Gnutti e Speroni (per i quali, infatti, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere).

La considerazione che precede trova fondamento anche nel dettato di cui all'art. 38 della legge n. 87 del 1953 secondo il quale "La Corte Costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla".

Nel caso in esame, il ricorso viene proposto contro la Camera dei Deputati e avverso la delibera del 2 maggio 2007, ossia avverso un atto nuovo e distinto dalla delibera all'epoca adottata da un altro ramo del Parlamento, e cioè dal Senato della Repubblica, e che si ritiene viziato da incompetenza.

Agli onorevoli Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiapparti, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli è contestato di avere partecipato, promuovendola, costituendola e dirigendola, ad una associazione di carattere militare articolata in più compagnie corrispondenti alle province del Nord d'Italia, denominata "Camicie Verdi" o "Guardia Nazionale Padana"; lo scopo politico dell'associazione è individuato nel programma perseguito dal partito Lega Nord cui i predetti parlamentari hanno aderito, diretto ad affermare l'autonomia della c.d. "Padania" o "Nazione Padana" e la sua separazione

dall'ordinamento costituzionale, creando una entità statale del tutto autonoma.

Collocati al vertice, o componenti di rilievo, di istituzioni proprie della c.d. "Repubblica Federale Padana", costituite come apparati burocratici paralleli ed antagonisti alle istituzioni dello Stato Italiano (- Bossi e Maroni rispettivamente capo e portavoce del "Comitato di Liberazione della Padania", e Maroni altresì quale presidente del Governo Provvisorio della Padania"; Cavaliere e Gobbo quali componenti del predetto "Comitato di Liberazione"; Borghezio, Pagliarini, Chiappori e Cavaliere quali componenti del "Governo Provvisorio della Padania"; Vascon quale responsabile, succeduto a Flego, delle Camicie Verdi per il Veneto; Calderoli individuato, tra gli altri, quale promotore delle menzionate istituzioni della "Nazione Padana" nell'ambito delle assemblee del "Parlamento della Padania" -), i nominati parlamentari, secondo la tesi accusatoria, hanno contribuito a costituire, potenziare e dirigere il gruppo associativo "Camicie Verdi" o "Guardia Nazionale Padana", teorizzandone le finalità, coordinando le modalità di impiego degli appartenenti all'associazione, provocando l'adesione di terzi a detta associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma. Come argomentato da questo Giudice nell'ordinanza di trasmissione degli atti al Parlamento in data 9 ottobre 2006, ai sensi dell' art. 3, comma quarto, della legge 140/2003, risulta dagli atti del fascicolo del Pubblico Ministero che la "Guardia Nazionale Padana" sia stata costituita quale struttura a sostegno delle iniziative, nonché a difesa, delle istituzioni della c.d. "Repubblica Federale Padana", e cioè i citati Parlamento e Governo – di cui i nominati parlamentari facevano parte - nonché il c.d. "Comitato di Liberazione della Padania" – al cui vertice erano collocati Bossi e Maroni -.

Le adesioni alla Guardia Nazionale Padana, riservate ai cittadini padani, sono state inoltrate, come da statuto, ai predetti Parlamento e Governo – e dunque agli imputati parlamentari che ne facevano parte -.

Nell'atto di fondazione del "Comitato di Liberazione della Padania" (istituzione presieduta, si ripete, da Bossi e da Maroni) si legge, all'art.8, che il C.L.P. si dota di un servizio d'ordine organizzato nell'ambito dei territori della Padania, che viene denominato "Camicie Verdi".

Nello "Statuto della Federazione delle Compagnie della Guardia Nazionale Padana" (la federazione è apparato in cui si è evoluta l'originaria struttura delle Camicie Verdi), tra le disposizioni transitorie, si legge che la federazione sarebbe stata retta dai membri del Governo Provvisorio della Padania (tra cui Borghezio, Pagliarini, Chiappori e

Cavaliere).

Nella prospettazione dell'accusa, così delineata alla stregua della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti contenuti nel fascicolo trasmesso dal Pubblico Ministero, i nominati parlamentari avrebbero pertanto sovrinteso, attraverso i descritti ruoli e attività in seno alle "istituzioni padane", alla complessiva gestione degli associati, così partecipando, mediante attività di promozione, proselitismo, diffusione del programma, organizzazione e direzione della struttura, ad una associazione di carattere militare; essa è articolata in più compagnie corrispondenti alle province del Centro-Nord d'Italia, è dotata di una forza di intervento in ragione dell'attitudine e/o potenzialità al dispiego di forza fisica od intimidatoria, con capacità e possibilità di farne uso; lo scopo politico dell'associazione è individuato nel programma perseguito dal partito Lega Nord, cui i nominati parlamentari hanno aderito, diretto ad affermare l'autonomia della cd. "Padania" o "Nazione Padana" e la sua separazione dall'ordinamento costituzionale, creando una entità statale del tutto autonoma.

Diversamente da quanto sostenuto nella relazione approvata dalla Camera dei Deputati all'Assemblea del 2 maggio 2007, secondo cui *"l'associazione delle Camicie Verdi altro non era che un servizio d'ordine simile a quelli organizzati dai partiti in occasione dei comizi e delle manifestazioni di piazza ancora oggi così frequenti nella vita politica e sociale italiana"*, ritiene questo Giudice che i risultati delle indagini preliminari testimonino aspetti per contro significativi con riguardo alle caratteristiche dell'associazione in oggetto : per un verso, l'imponente lavoro di reclutamento, organizzazione ed impiego degli appartenenti all'associazione; per altro verso, la struttura organizzativa di tipo gerarchico piramidale, al cui vertice è stato posto un responsabile federale al quale si relazionano i responsabili regionali ("nazionali", secondo il lessico dell'associazione, poiché ogni regione del centro-nord è elevata al rango di "nazione" della Repubblica Federale) e i responsabili provinciali, contraddistinta da regole per la costituzione e l'arruolamento; in terzo luogo, gli esiti investigativi conforterebbero la tesi secondo cui detta forza di intervento sia stata destinata ad operare, e di fatto impiegata, come struttura operativa di immediata mobilitazione, ossia una sorta di apparato parallelo alle forze armate od alle forze di polizia dello Stato (- tali caratteristiche sono emerse anche dall'esame della documentazione sequestrata in occasione delle perquisizioni domiciliari a carico dei dirigenti, del responsabile federale e dei responsabili regionali e provinciali della Guardia Nazionale Padana eseguite nel settembre e nel novembre 1996; dai contenuti

delle conversazioni telefoniche intercettate, in astratto utilizzabili nei confronti dei terzi non parlamentari alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2007 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 140/2003 -).

Dai fatti storici emerge dunque, di tutta evidenza, come accanto ad un governo - che ha emanato propri decreti, proposte di legge e delibere - e ad un parlamento - riunitosi periodicamente in proprie sedi e che ha emesso dichiarazioni a carattere costituente -, si sia costituito un comitato di liberazione nazionale con forze di intervento diffuse sul territorio ed una forza di sostegno con articolazione gerarchica definita attraverso la individuazione di responsabili su più livelli territoriali; apparati riuniti e contraddistinti da una propria bandiera (il sole celtico verde su sfondo bianco) ed un proprio inno nazionale ('Va pensiero' tratto dall'opera lirica Nabucco), con apposite forme di pubblicità legale e di stampa (la Gazzetta Ufficiale della Padania) con diffusione capillare e concreta idoneità a raccogliere consensi di massa.

Oltre ai suddetti apparati burocratico istituzionali, anche la struttura di appoggio delle istituzioni costituita quale forza gerarchicamente organizzata è organismo parallelo ed antagonista alla analoga istituzione dello Stato, alle sue forze armate; a mezzo di essi e con la loro stessa costituzione è stato ampiamente manifestato il perseguimento del proposito secessionista, avviandosi alla sua attuazione pratica.

La connotazione della Guardia Nazionale Padana, evolutasi nella Federazione delle Compagnie della Guardia Nazionale Padana, sorta dal nucleo iniziale delle Camicie Verdi, è persa dunque quella di una pluralità di persone, o formazione sociale, avente il carattere della stabilità, articolata in una serie di ruoli - attraverso cui sono esplicate le funzioni essenziali dirette prima alla costituzione ed al consolidamento, quindi al massimo rafforzamento dell'ente come tale -, rivolta al perseguimento di uno scopo politico - che si identifica nel programma politico del partito Lega Nord -, e dotata di una forza di intervento, in ragione dell'attitudine e/o potenzialità al dispiego di forza fisica o intimidatoria, con capacità e possibilità di farne uso, di modo che la lotta politica, anziché sulla pacifica discussione, sarebbe stata impostata sull'uso di mezzi violenti e sulla creazione di un'atmosfera di paura (- non a caso tra i reclutati e gli stessi dirigenti delle Camicie Verdi vi erano anche legittimi detentori di armi da sparo, e nella domanda di adesione alla Guardia Nazionale Padana, mediante compilazione di moduli predisposti da inviare al Governo ed al Parlamento di cui facevano parte gli onorevoli

odierni imputati, vi era espresso riferimento al possesso di porto d'armi; soltanto in epoca successiva si leggerà nello Statuto della Federazione delle Compagnie della Guardia Nazionale Padana, all'art. 2, che uno dei principi ispiratori è *“il rifiuto di ogni attività che implichi, anche indirettamente, il ricorso all'uso delle armi o della violenza”*; all'art. 3 che, tra gli scopi della Federazione, ricorre quello di *“combattere gandhianamente le ingiustizie sociali ed assumere le difese di chi ha bisogno della solidarietà umana, anche attraverso l'assunzione di iniziative pacifiche e non violente, ivi incluse la disobbedienza civile e la resistenza passiva contro ogni tipo di oppressione”*; nel Regolamento delle 'Camicie Verdi' si vieterà, all'art.2, il porto di armi durante lo svolgimento dei servizi di sicurezza; nella proposta di legge 11.01.1998 di iniziativa del 'Governo della Padania' inerente le 'norme per la costituzione della Guardia Nazionale Padana' all'art. 3 si leggerà che, tra i requisiti per l'iscrizione, è richiesta la *'buona condotta civile certificata da autorità o testimoniata da cinque cittadini e l'inesistenza di precedenti condanne penali o procedimenti penali in corso per ...delitti di violenza privata aggravata contro le persone '*).

Secondo la tesi del Pubblico Ministero l'apparato organizzativo originario di cui si discute, supportato da attività di propaganda e proselitismo, è parso non riconoscere il metodo democratico e pacifico di azione politica, articolandosi in corpi e reparti organizzati in guisa militare e dotati di “gradi ed uniformi”; ciò che, al di là dell'aspetto “ideale” di usurpazione del monopolio statale della forza, andava a materialmente turbare la tranquillità dei cittadini intaccando tale bene collettivo sociale, prima ancora che quello squisitamente politico della esclusiva pertinenza allo Stato dei poteri di coazione.

La Giunta per le autorizzazioni, la cui proposta è stata approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti addebitati agli onorevoli Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tali, sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nella parte motiva della relazione della Giunta si legge: *“La Giunta ha constatato, a sua volta, che oggi le specifiche condotte ascritte ai singoli deputati imputati consistono nell'aver ‘contribuito a costituire, potenziare e dirigere il gruppo associativo Camicie Verdi o Guardia Nazionale Padana, teorizzandone le finalità, coordinando le modalità di impiego degli appartenenti all'associazione, provocando l'adesione di terzi a detta*

associazione ed a suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma. In particolare (...) la Guardia Nazionale Padana è stata costituita a sostegno delle iniziative nonché a difesa delle istituzioni della cosiddetta Repubblica Federale Padana, e cioè i citati parlamento e governo nonché il cosiddetto Comitato di Liberazione della Padania'. Orbene, a giudizio unanime della Giunta è apparso che tali condotte (al di là di una valutazione di merito che potrebbe per alcuni inclinare al folkloristico e per altri al cattivo gusto istituzionale) possano agevolmente ricondursi al novero delle manifestazioni pubbliche tutelate dall'articolo 21 della Costituzione, dei momenti di riunione e associazione partitica di cui agli articoli 17, 18 e 49 della Costituzione stessa e in definitiva delle opinioni espresse in connessione con la funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. E' noto, infatti, che la Lega Nord nelle legislature XIII e XIV ha avanzato numerose proposte di legge volte a introdurre in Italia una forma di Stato marcatamente federalista, fino a chiedere e a ottenere nella XIV legislatura per il deputato Bossi la titolarità del ministero delle riforme istituzionali e a concorrere all'approvazione di una modifica costituzionale che, a detta della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica italiana, andava sotto il nome di devolution e come tale è stata sottoposta a referendum confermativo del 25 e 26 giugno 2006".

Nella parte conclusiva della relazione in esame si legge, infine, che *“Da ultimo, e per completezza, si può osservare che l'associazione delle Camicie Verdi altro non era che un servizio d'ordine, simile a quelli organizzati dai partiti in occasione dei comizi e delle manifestazioni di piazza ancora oggi così frequenti nella vita politica e sociale italiana. All'evidenza, la mera esistenza e organizzazione di tali servizi d'ordine non costituiscono di per sé un attacco all'integrità dello Stato e alla quiete pubblica”.*

Ad avviso di questo Giudice – che considerazioni analoghe ha espresso nell'ordinanza di trasmissione degli atti al Parlamento, in data 9 ottobre 2006 - gli atti integranti il reato di partecipazione ad una associazione di tipo militare, svolgendo in essa compiti promozionali, direttivi e organizzativi, nonché sovrintendendo alle adesioni al gruppo da parte di terze persone, sono estranei al concetto di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché letti nel contesto ideologico da cui si è mossa l'azione politica della Lega Nord ed il programma secessionista cui i parlamentari imputati hanno aderito. D'altronde, il perseguimento dello “scopo politico” da parte dell'associazione è uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 1 D.Lvo 43 del 1948, onde la finalità politica

non potrebbe, da un lato, integrare un requisito del reato e, dall'altro lato e al tempo stesso, consistere in un'opera di divulgazione delle attività parlamentari in quanto tale insindacabile e, dunque, con l'effetto di rendere non punibile la condotta delittuosa.

Le condotte addebitate ai suddetti parlamentari sono comportamenti materiali, che incidono direttamente e negativamente sulla sicurezza delle persone, e che per loro natura sono del tutto avulsi dalla manifestazione del pensiero, ossia dalle "opinioni".

La proposta della Giunta delle autorizzazioni non ha affrontato in modo esaustivo il tema della connessione tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e le attività svolte, invece, in relazione all'associazione vietata dalla legge, né ha esplicitato le ragioni per cui attività materiali come quelle più volte descritte nei paragrafi superiori possano ricondursi alla categoria delle "opinioni" espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Pare, invece, che la Giunta abbia qualificato le condotte in violazione dell'art. 1 del D.lgs 43/1948 come una proiezione del disegno politico portato avanti nelle istituzioni, esaltando in particolare le iniziative volte ad introdurre in Italia una forma di Stato federalista, e sottolineando come il gruppo parlamentare di appartenenza dei deputati in questione si chiamasse "Lega nord per l'indipendenza della Padania" nella XIII legislatura, e "Lega nord-Padania" nella XIV.

Se così fosse, deve evidenziarsi come la tesi in questione si discosti dai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale sull'ambito di operatività della particolare garanzia prevista dall'art. 68, comma primo, Cost.

Nella sentenza n. 137 del 17 maggio 2001 la Corte ha infatti affermato che :*"La prerogativa parlamentare non può infatti essere estesa sino a comprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche; così argomentando, il nesso funzionale, lungi dal tradursi in una corrispondenza tra espressioni verbali e atti parlamentari tipici, si risolverebbe in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate. A maggior ragione la prerogativa parlamentare di cui all'art. 68 Cost. non può essere riferita ai comportamenti materiali che sono stati qualificati come resistenza a pubblico ufficiale. L'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce unicamente alle "opinioni espresse" e ai "voti dati" dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, mentre gli atti di resistenza e di violenza descritti nel capo di imputazione .. . non sono in alcun modo*

qualificabili come tali”.

Non ignora questo Giudice l'impostazione secondo cui nel concetto di opinione rientrano anche comportamenti materiali diretti ad illustrare le iniziative svolte nella qualità di parlamentare, ma ritiene tuttavia che debba trattarsi di comportamenti che non incidano negativamente sui diritti di altri individui, mentre la fattispecie incriminatrice la cui violazione è addebitata ai parlamentari, per sua natura, crea turbativa all'ordine pubblico ed è lesiva della sicurezza sociale.

Qualificando i fatti in contestazione come “opinioni”- ciò che non si condivide -, la Giunta ne ha poi ritenuto la connessione alla funzione parlamentare in ragione dell'intento divulgativo del disegno politico portato avanti nelle istituzioni, il disegno cioè di un assetto costituzionale diverso dall'attuale.

Ritiene questo Giudice che affermare l'esistenza di un “nesso funzionale” con l'attività parlamentare per il fatto che l'associazione “Camicie Verdi” persegua il programma politico della Lega Nord, cui i senatori hanno aderito, sia una petizione di principio poiché, come argomentato in premessa, lo “scopo politico” è già di per sé un requisito imprescindibile del reato di cui trattasi.

Così facendo la Giunta ha finito col riscontrare una connessione sufficiente nella semplice posizione politica del movimento cui i parlamentari appartengono.

La tesi della Giunta pare allora discostarsi dalle consolidate linee giurisprudenziali della Corte Costituzionale secondo cui gli atti del parlamentare svolti *extra moenia* sono insindacabili solo se e nella misura in cui siano “identificabili” come attività parlamentare, vale a dire abbiano una “corrispondenza sostanziale” di contenuto con atti parlamentari tipici (*ex plurimis* sentenze n. 10, 11, 56, 58, 82, 320, 321 e 420 del 2000; n. 137 e 289 del 2001; n. 50, 51, 52, 79, 207, 257, 270, 294 e 421 del 2002; n. 298, 347 e 348 del 2004; n. 79 del 2005; n. 336 e 383 del 2006; n. 52, 151, 152, 236, 271 e 291 del 2007).

Appare qui rilevante riportare alcuni passaggi tratti dalla sentenza “pilota” n. 10 del 2000: *“E’ pacifico che costituiscono opinioni espresse nell’esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi ... L’attività politica del parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicitazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l’art. 68, primo comma, Cost. ... Né si può accettare, senza vanificare tale delimitazione, una definizione della funzione del parlamentare così generica da ricomprendervi l’attività politica che egli svolga in qualsiasi sede, e nella quale la sua qualità di membro delle*

Camere sia irrilevante. Nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le “funzioni” riferite agli organi non indicano generiche finalità, ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti: e questo vale anche per la funzione parlamentare, ancorché essa si connoti per il suo carattere non specializzato. Discende da quanto osservato che la semplice comunanza di argomento fra dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca ... In questo senso va precisato il significato del nesso funzionale che deve riscontarsi, per poter ritenere la insindacabilità, tra la dichiarazione e l'attività parlamentare. Non cioè come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare”

Nei comportamenti addebitati ai parlamentari Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli manca del tutto la riproduzione o divulgazione di una precedente attività parlamentare rispetto alla quale i fatti in esame presentino una “sostanziale identità di contenuti” tale da comportare un “nesso funzionale”.

I parlamentari non avrebbero certamente svolto attività di propaganda, all'interno delle Camere, di una associazione vietata dalla legge – giacché intra moenia essi sono sottoposti alla sorveglianza della Presidenza dell'Assemblea e delle Commissioni -, ed è allora del tutto irrilevante che detta associazione fosse animata dall'identico spirito indipendentista e secessionista che contraddistingue il programma politico del partito di appartenenza dei senatori .

Né è decisiva, sotto tale profilo, la circostanza che i comportamenti incriminati, che la Giunta riconduce al novero delle manifestazioni pubbliche e dei momenti di riunione ed associazione partitica tutelati dagli artt. 21, 17, 18 e 49 della Costituzione, siano stati posti in essere fuori dalla sede parlamentare e per tale motivo avrebbero assunto connotazioni differenti rispetto a quelli realizzabili all'interno delle Camere.

La Corte Costituzionale ha infatti precisato che la legge 140/2003 - il cui art. 3, comma primo, rinvia all'art.68 comma primo, Cost. per tutte le attività ivi descritte “espletate anche fuori del Parlamento”- *“non ha innovato l'art. 68 Cost. ma ne ha precisato l'ambito, fissando principi già enucleabili dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale , e cioè le opinioni espresse e gli atti compiuti dai parlamentari sono*

insindacabili anche se compiuti fuori del Parlamento, ma soltanto a condizione che sussista un preciso collegamento di scopo (c.d. nesso funzionale) tra l'atto compiuto ed il mandato parlamentare". Gli atti non tipici del parlamentare "debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di localizzazione, in concordanza con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale in materia, dalla quale è comunque enucleabile il principio, che costituisce oggi il limite estremo della prerogativa dell'insindacabilità, secondo cui questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera "qualità" di parlamentare" (sent. n. 120 e 347 del 2004; n. 151 del 2007).

Nel senso del difetto di riferibilità alla funzione parlamentare dei comportamenti posti in essere da uno degli imputati nel presente processo, attualmente parlamentare europeo, l'onorevole Gian Paolo Gobbo, si è espresso, da ultimo, il Parlamento Europeo, cui gli atti sono stati trasmessi da questo Giudice con ordinanza del 9 ottobre 2006.

Con decisione del 24.10.2007 l'Assemblea di Strasburgo ha ritenuto di non difendere l'immunità né i privilegi dell'On. Gobbo, reputando che i fatti a lui attribuiti non siano coperti da immunità parlamentare,

L'Assemblea ha considerato che *"stando al Pubblico Ministero italiano, l'obiettivo delle Camicie Verdi era di creare un movimento organizzato gerarchicamente, addestrato per intraprendere azioni collettive di carattere violento o intimidatorio e utilizzato anche per dissuadere i propri membri dall'opporsi alle direttive politiche dei capi, nonché per evitare che sorgesse disaccordo in seno al movimento, contribuendo così a imporre una linea politica determinata dalla Lega Nord e mettendo a tacere qualsiasi manifestazione di dissenso al suo interno";* che, inoltre *"l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità accorda ai deputati l'immunità assoluta da procedimenti giudiziari solo nel caso delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni";* che, infine *"la partecipazione ad un movimento i cui membri indossavano un'uniforme di stile militare e che a quanto pare intendeva raggiungere i propri obiettivi mediante l'uso potenziale o effettivo della forza, è chiaramente in contraddizione e incompatibile con il ruolo e le responsabilità inerenti a un mandato parlamentare e che, pertanto, tale partecipazione non può essere ritenuta un legittimo esercizio del diritto di libertà di espressione né il normale esercizio delle funzioni di deputato a un parlamento eletto che rappresenta i cittadini";* pertanto,

l'Assemblea ha ritenuto che "ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e, nella misura in cui è pertinente, dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione italiana, l'immunità parlamentare non copra i fatti attribuiti all'on. Gian Paolo Gobbo e decide pertanto di non difenderne l'immunità né i privilegi".

La deliberazione della Camera dei Deputati, approvata il 2 maggio 2007, si rivela allora, ad avviso di questo Giudice, in contrasto col potere ed il dovere di assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale attribuito dalla Costituzione in capo agli uffici giudiziari, in primo luogo per il radicale difetto di riferibilità dei comportamenti posti in essere dai parlamentari Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli alla funzione parlamentare e, in secondo luogo, per avere fondato la decisione sulla base di valutazioni di merito della vicenda oggetto del presente processo, espressamente riconducendo all'intento divulgativo del programma politico teorizzato in Parlamento la realizzazione di condotte materiali, quali appunto la promozione, la direzione e l'organizzazione di un'associazione vietata dalla legge, e, in aggiunta, arrivando ad escludere che le Camicie Verdi costituissero struttura integrante la figura dell'associazione di tipo militare vietata dalla legge (nella parte conclusiva della relazione si legge, infatti, come sopra riportato, che " ... si può osservare che l'associazione delle Camicie Verdi altro non era che un servizio d'ordine, simile a quelli organizzati dai partiti in occasione dei comizi e delle manifestazioni di piazza ancora oggi così frequenti nella vita politica e sociale italiana. All'evidenza, la mera esistenza e organizzazione di tali servizi d'ordine non costituiscono di per sé un attacco all'integrità dello Stato e alla quiete pubblica").

Così facendo la Camera ha mostrato di condividere l'impostazione, seguita dalla prassi parlamentare a partire dalla XIII legislatura, fondata sui criteri che la prerogativa costituzionale copre tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica latu sensu intesa del parlamentare, e che la sua ricorrenza non è esclusa anche di fronte a comportamenti che in astratto possono rivestire natura illecita.

In conclusione, poiché la deliberazione della Camera esorbita dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68, primo comma, Cost., risultano violati, da un lato, anche gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., posti a tutela della titolarità della funzione giurisdizionale in capo alla magistratura e della legalità ed indipendenza del suo esercizio; dall'altro l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità

di trattamento che in tal modo viene introdotta tra cittadini ordinari e parlamentari, consentendosi a questi ultimi condotte in ipotesi integranti figure di reato prive di qualsiasi connessione con la funzione parlamentare.

Questo Giudice intende perciò sottoporre al vaglio regolatore della Corte Costituzionale l'uso del potere esercitato dalla Camera dei deputati che, con delibera in data 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti addebitati ai parlamentari, all'epoca deputati, Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli, e loro ascritti quale violazione dell'art. 1 del D.lvo 43/1948 come delineata al capo D della richiesta di rinvio a giudizio e specificata nel presente ricorso, rientrino nelle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, rendendo improcedibile nei loro confronti l'azione penale e non esercitabile la giurisdizione.

Consegue ex lege (- artt. 37, comma quinto, e 23, comma secondo, l. n.87 del 1953 -) la sospensione del processo nei confronti dei predetti parlamentari, nonché, tenuto conto della concorde richiesta delle Parti formulata già all'udienza del 5 ottobre 2006, nei confronti dei coimputati essendo tutti chiamati a rispondere del medesimo reato, che integra una figura di concorso di persone necessario e sussistendo, dunque, connessione ai sensi dell'art. 12 lettera a) c.p.p.

P.Q.M.

Il Giudice dell'udienza Preliminare
presso il Tribunale di Verona

visto l'art. 37 legge n. 87 dell'11.03.1953

solleva conflitto di attribuzioni, con ricorso alla Corte Costituzionale, in ordine al corretto uso del potere di decidere con riguardo alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, comma primo, della Costituzione, come esercitato dalla Camera dei Deputati con le delibere del 2 maggio 2007 relativamente al procedimento penale indicato in epigrafe a carico dei deputati Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli in ordine alla imputazione di cui al capo D della rubrica come specificata in narrativa.

Dispone la sospensione del processo nei confronti di tutti gli imputati.

Manda alla Cancelleria per il deposito del presente ricorso presso la Corte Costituzionale.

Verona, 31 marzo 2008

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Rita Caccamo